



Il Presidente

Roma, 10.09.2024

OGGETTO: A.S. 1222 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO – LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113, RECANTE MISURE URGENTI DI CARATTERE FISCALE, PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI ED INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO”.

Illustrissimi Presidenti,
Illustrissime Senatrici,
Illustrissimi Senatori,

in primo luogo, come Presidente del CONI, che ricordo essere la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e l'organo apicale dell'ordinamento sportivo nazionale, desidero ringraziare sentitamente per questo invito e per la sensibile attenzione che si è inteso riservare all'Ente che ho l'onore di presiedere e rappresentare.

Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, della cui conversione in legge in questa sede si discute, reca indubbiamente alcune importanti disposizioni in materia di sport.

Mi sia, dunque, consentito, in via preliminare, ringraziare il Governo e, in particolare, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, per l'attenzione ed il sostegno assicurato nei confronti del comparto sportivo.

Nello spirito di propositiva collaborazione che anima il CONI, desidero, tuttavia, rappresentare alcune considerazioni in merito ad alcuni specifici aspetti del decreto in oggetto, che mirano ad offrire il contributo del mondo dello sport istituzionalizzato facente capo al CONI ed a contribuire ad una migliore rispondenza del provvedimento rispetto alle esigenze concrete, avvertite come urgenti e rilevanti dallo stesso mondo dello sport.

A) ART. 3: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Come è noto, tale disposizione chiarisce che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-*quater*, come previsto dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Ciò premesso e nell'esprimere, in via preliminare, apprezzamento per tale previsione normativa, si chiede di valutare la possibilità di estendere l'ambito temporale di applicabilità dell'attuale previsione del "fuori campo IVA" in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, al fine di supportare il comparto sportivo dilettantistico, ancora in sofferenza e particolarmente colpito dalla crisi economica e dai rincari, primi fra tutti quelli relativi al settore energetico.

Quanto precede, alla luce della straordinaria valenza e funzione sociale svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche, sul territorio nazionale.

Lo sport italiano, infatti, e di questo ne siamo tutti consapevoli, sia in ambito sportivo che in sede governativa e parlamentare, non può assolutamente perdere la sua ossatura, costituita dalle migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono quotidianamente la propria attività pur tra mille difficoltà e che questo particolare momento storico e congiunturale sta mettendo a dura prova.

Per questa ragione, desidero comunque ancora una volta ringraziare per le misure di sostegno concretamente adottate anche in questa sede.

B) ART. 4: CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disposizione ripropone le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 81 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.

Nell'esprimere apprezzamento anche per tale previsione normativa, si chiede di valutare la possibilità di estendere l'ambito temporale di applicabilità della norma *de qua*, in maniera tale che tali agevolazioni fiscali possano essere fruite dai soggetti che ne hanno titolo anche oltre la data del 15 novembre 2024.

C) ART. 5: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IVA

Le disposizioni previste ai commi da 1 a 3 del presente articolo prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. Viene, inoltre, disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui in precedenza, rese prima del 10 agosto 2024.

Anche in questo caso si chiede di valutare la possibilità di estendere l'ambito temporale di applicabilità della norma in questione.

Giovanni Malagò